

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È stata costituita la Fondazione denominata: "FONDAZIONE ANNA MATTIOLI ETS" Come da Dlgs 117/2017 "Riforma Terzo Settore" la Fondazione ha assunto la denominazione di ETS, Ente Terzo Settore. Essa ha sede in Parma.

Art. 2 FINALITA' E SCOPI

La Fondazione Anna Mattioli vuole essere un riferimento a Parma per le famiglie fragili con figli da curare, cui proporre ascolto attivo e offrire protezione, sostegno e soluzioni concrete per alleviare le loro difficoltà. La Fondazione Anna Mattioli intende essere un veicolo di innovazione sociale e di imprenditorialità positiva, in grado di attrarre e possibilmente generare le risorse economiche necessarie per sostenere progetti ispirati alle sue radici e alle finalità statutarie.

L'obiettivo strategico della Fondazione è quello di promuovere e facilitare il benessere sociale, affrontando le esigenze legate alla fragilità dei minori ed individuando le soluzioni più efficaci per la cura e il sostegno di bambini e ragazzi in situazioni di fragilità e di supporto alle loro famiglie. La Fondazione Anna Mattioli mira a promuovere, accanto alla medicina tradizionale, iniziative di supporto, metodologie e tecniche di intervento che risultino efficaci nel soddisfare i bisogni dei minori da educare, proteggere e curare, per favorire una crescita sana ed inclusiva delle giovani generazioni.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge di:

1. collaborare con le strutture locali di formazione e assistenza sociosanitaria, per fornire risposte e soluzioni concrete alle esigenze e ai bisogni delle famiglie fragili con bambini da accudire
2. 2. programmare attività e sostenere progetti che integrino i percorsi e i metodi di cura tradizionale per i minori d'età, per favorirne una crescita sana e tutelare le fasce sociali più vulnerabili, quali:
 1. progetti finalizzati a sensibilizzare sui temi del rispetto dell'ambiente, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita più sano e sostenibile;
 2. progetti che prevedano la promozione della pratica sportiva come mezzo di formazione e strumento di superamento delle barriere, oltre che di integrazione sociale;
 3. iniziative ed attività che utilizzino il gioco e le arti come strumenti di cura, educazione e coesione sociale;
 4. progetti di pet therapy con cui rafforzare i percorsi e i protocolli di cura tradizionali dei bambini e dei ragazzi fragili. La Fondazione opera nel rispetto delle leggi tutte e dell'interesse collettivo, senza mai distinguere in ragione del sesso, dell'età, della lingua, della cultura e dell'orientamento politico-religioso.

La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, appropriate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge. Essa, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi, servizi e prestazioni sociali e sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di specifico interesse sociale; • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad altri Enti del Terzo Settore
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Gli eventuali avanzi di gestione, al netto della copertura dei costi di pianificazione, sviluppo, organizzazione e gestione, saranno destinati esclusivamente alle finalità della Fondazione, con divieto di distribuzione di utili.

Art. 3 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vice Presidente; - l'Organo di Controllo; - l'Organo della Revisione Legale dei Conti.

Art. 4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno 3 (tre) membri che durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino alla loro sostituzione. Il primo Consiglio è stato nominato nell'atto costitutivo. L'Organo è disciplinato dagli art. 24, comma 6, e art. 25, comma 3, del D.Lgs 117/2017, in quanto Organo di indirizzo, e dal successivo art. 26 del suddetto decreto legislativo. I componenti del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di esso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente. 2. I componenti del Consiglio, dopo la scadenza del primo mandato conferito, verranno nominati dagli Enti (o persone fisiche) Fondatori che hanno costituito la Fondazione. Il nuovo Consiglio eletto procederà alla nomina al suo interno del Presidente e del Vice Presidente i quali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. 3. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. 4. In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso relativamente all'incarico di Consigliere, l'Ente Fondatore provvede a sostituire il Consigliere mancante con altro che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione stesso. Comunque, in tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. 5. In caso di sostituzione del Presidente e/o del Vice Presidente, gli altri membri designano a maggioranza semplice il nuovo Presidente e/o Vice Presidente che rimarrà

in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione. 6. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni. Nell'intervallo di tempo, il Consiglio rimarrà in "prorogatio" e potrà svolgere, esclusivamente, gli atti di ordinaria amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti all'adunanza. In caso di disaccordo o stallo nelle relative votazioni, il voto del Presidente vale doppio. 8. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

ART. 5 DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate. La revoca di un Consigliere deve essere comunque deliberata dagli altri Amministratori in modo unanime. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; - l'aver subito una condanna penale passata in giudicato; - quando la propria condotta morale sia in contrasto con la reputazione e gli intenti della Fondazione; - il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 6 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta ogni provvedimento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi statuari. 2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito: - di nominare il Presidente e il Vice Presidente; - di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico; - di nominare l'Organo di Controllo; 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro: a) programmare ed approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione e predisporre i programmi della Fondazione medesima; b) stabilire le direttive e deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti, le locazioni e le alienazioni dei beni mobili e immobili; c) deliberare su eventuali contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti o Associazioni che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione; d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; e) deliberare gli incrementi del patrimonio; f) deliberare per gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione; g) stipulare convenzioni relative all'impiego dei contributi, controllare l'impiego dei contributi concessi e stipulare convenzioni relative alla gestione dell'attività; h) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi stessi; i) redigere ed approvare il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo annuale e il Bilancio Sociale, la relazione morale e finanziaria; j) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno 2 (due) membri, salvo potere di veto del Consigliere espresso dagli Enti Fondatori, modifiche comunque da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge; k) deliberare in merito allo scioglimento e la devoluzione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione; l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti l'Organo stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nella forma di legge opportuna; m) nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che si reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri; n) conferire incarichi tecnico-

professionali a collaboratori, ad esperti e consulenti nell'ambito delle attività previste dallo Statuto e dalla pianificazione della gestione annuale; o) provvedere all'istituzione e organizzazione degli uffici della Fondazione, compresa l'acquisizione di beni e servizi per garantire il loro normale funzionamento; p) approvare eventuali regolamenti interni per disciplinare ulteriormente le attività e la governance interna della Fondazione; q) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare: - aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; - compiere operazioni finanziarie e bancarie; - eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanza; - effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari agli eventuali collaboratori ed esperti di volta in volta nominati. r) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente Statuto. I compiti del presente comma possono essere delegati al Presidente, Vice Presidente, o altro incaricato, se nominato.

Art. 7 ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve essere fatta dal Presidente, mediante invito trasmesso agli Organi di Amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, o, in casi di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima, purché con ogni strumento idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, a mezzo di lettera, mail, PEC, raccomandata a mano o qualunque mezzo idoneo a documentarne l'avvenuta consegna. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, o altro mezzo tecnico purché documentabile, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, possibili anche in audiovideoconferenza, sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole, palese, della maggioranza dei presenti e della maggioranza assoluta per le delibere che costituiscono modifiche dello Statuto ai sensi del precedente art. 6, lett. j), per le delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione di cui al successivo art. 16 nonché per le delibere di trasformazione, fusione e scissione di cui al precedente art. 6), lett. k). I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.

Art. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori e avvocati determinandone le attribuzioni. Spettano in particolare al Presidente i seguenti compiti: a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; b) determinare l'Ordine del Giorno delle sedute di Consiglio di Amministrazione; c) coordinare lo sviluppo di ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; d)

esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione; e) assumere, nei casi d'urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo poi gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di 90 (novanta) giorni. Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione di delegare completamente o in parte i compiti generali, amministrativi e di controllo gestionale di cui al precedente Art. 6 (compiti del Consiglio di Amministrazione) ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, in caso di assenza dello stesso, il più anziano tra i membri. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 9 ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La Fondazione si uniforma agli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) in relazione all'Organo di Controllo (art. 30) e alla Revisione Legale dei Conti (art. 31). 2. La Fondazione nomina un Organo di Controllo anche monocratico. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui uno dei suoi componenti sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 7, e 8 e attesta che il Bilancio Sociale si stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e amministrative. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. 3. La Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017). La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Amministrativo. Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Art. 10 LIBRI SOCIALI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono redatti a cura del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art.15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso all'Organo direttivo di almeno 3 (tre) giorni.

Art 11 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché: - dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; - dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e con espressa destinazione; - dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori; - da beni immobiliari conferiti a titolo di donazione; - da redditi derivanti dalla gestione e valorizzazione del patrimonio; - da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o donazioni e comunque da ogni altro contributo da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, purché gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa; - da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale direttamente e indirettamente svolte dalla Fondazione che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio; - da entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Il Consiglio di Amministrazione può destinare patrimoni ad uno specifico affare ex art. 10, d.lgs 117/2017.

Art. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (con l'indicazione di proventi e degli oneri dell'ente) e della relazione di missione dell'Ente che ne illustra l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché il Bilancio Sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il Bilancio unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. 5. Tutte le cariche non operative della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate, sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo. 6. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato ed alle relazioni dell'Organo di revisione dei Conti, dovranno essere depositate nei modi di legge. 7. Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Preventivo approvato. 8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti dello stanziamento del Bilancio Preventivo approvato, debbono essere sempre ratificati dal Consiglio di Amministrazione

nella prima seduta valida successiva. 9. E' vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995 e successive modificazioni e integrazioni. 10. La Fondazione è tenuta ad uniformarsi agli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) in relazione alle scritture contabili ed al Bilancio (art. 13), al Bilancio Sociale e alla relativa pubblicazione (art. 14).

Art. 13 BILANCIO SOCIALE ED OBBLIGHI PUBBLICITARI

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti. Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila) euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compresi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 14 UTILI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali, riserve, capitali, patrimonio, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile. La competenza della decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione coi modi e le maggioranze di cui agli art. 6 e 7 del presente Statuto.

Art. 16 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Gli Enti Fondatori, stante l'origine della Fondazione e l'atto costitutivo, possono trasferire la propria qualifica ad un terzo, a condizione che il cessionario abbia i requisiti etici e morali conformi alla Fondazione con necessaria approvazione all'unanimità del Consiglio di amministrazione in carica. Il Consiglio di Amministrazione (quale organo di indirizzo ai sensi dell'art. 24, comma 6, e art. 25, comma 3, del D.Lgs 117/2017) delibera, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) (art. 21 comma 3 Codice Civile) lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o non più raggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che siano Enti Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La Fondazione deve adeguarsi all'art. 9 del codice terzo settore (Dlgs 117/2017) che prevede che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Dlgs 117/2017, in conformità con le disposizioni di legge in materia. Si fa riferimento altresì alle norme del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) nei limiti della loro applicabilità nel periodo transitorio ed in base alle future disposizioni normative. ***** 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto testè deliberato. A tal proposito il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato fin da ora ad introdurre le integrazioni, modifiche, rettifiche dello Statuto che le Autorità competenti richiedessero. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore tredici e minuti trenta. Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato avendone esatta conoscenza. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo approva. Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa di sette fogli intercalati le prime ventisette facciate per intero e quanto fin qui della presente e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti trentacinque.

FIRMATO: ROBERTO PAGLIUCA - BRUNO CESARINI NOTAIO